

# **RELAZIONE SINDACO**

## **ADOZIONE REGOLAMENTO IUC ED APPROVAZIONE**

## **ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2014**

La manovra tributaria e finanziaria, per l'anno 2014, sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale ha un duplice obiettivo:

- 1) Per un verso venire incontro alle esigenze della popolazione, adottando delle manovre correttive, rispetto al passato, in modo tale da tener conto delle difficoltà ed eventuali disparità di trattamento che sono state poste all'attenzione di questa Amministrazione comunale, da un punto di vista puramente tributario.
- 2) Per altro verso vi è la necessità di garantire le risorse finanziarie per sostenere le spese fisse e correnti, al fine di fornire ai cittadini di Marina di Gioiosa Jonica i servizi essenziali dell'Ente.

La legge di stabilità per l'anno 2014, con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dalla legge n. 68/2014, ha introdotto, a decorrere dal quest'anno, una imposta comunale unica, denominata IUC, che in realtà non è un vero e proprio tributo ma l'insieme di tre tributi di natura diversa:

- a) L'IMU, che è un'imposta di natura patrimoniale ed incide direttamente sui redditi prodotti dagli immobili esistenti sul territorio di ciascun Ente Locale soggetto attivo;
- b) La TASI, che è una tassa che si riguarda tutti i contribuenti possessori o detentori di immobili, finalizzata al finanziamento dei servizi indivisibili forniti dall'Ente Locale (pubblica illuminazione, polizia locale, protezione civile, tutela dell'ambiente);
- c) La TARI, che sostituisce la TARES e la TARSU, dovuta dai contribuenti che occupano locali ed aree scoperte ed è finalizzata alla copertura di tutti i costi che l'Ente sostiene per il servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Nel determinare le aliquote e le detrazioni, sia in merito all'Imposta Municipale Propria (IMU) che alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), si è tenuto conto, anzitutto, delle esigenze dei cittadini contribuenti, cercando di creare il giusto equilibrio tra equità sociale e compatibilità di bilancio, in un'ottica di pareggio tra entrata e spese (per rispettare il Patto di Stabilità).

**In merito all'IMU**, negli anni 2012 e 2013 le aliquote approvate dalla Commissione Straordinaria sono state sostanzialmente due: quella sulle abitazioni principali e relative

pertinenze, fissata al 4 per mille, con un'unica detrazione (prevista per legge) di € 200,00 per ogni unità immobiliare, e quella ordinaria applicata su tutte le altre tipologie di immobili fissata al 10,6 per mille.

Per l'anno 2014 è stata apportata una variazione all'aliquota ordinaria, riconoscendo una riduzione di 2,5 punti per mille, e quindi l'applicazione dell'aliquota all'8,1 per mille, a tutti gli immobili appartenenti alle categorie:

- a) A10 (Uffici e studi privati)
- b) C1 (Negozi e botteghe)
- c) C3 (Laboratori per arti e mestieri)
- d) C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)
- e) D (Opifici, alberghi, teatri, fabbricati industriali, ecc.)

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed appartenenti alle categorie A1 (Abitazione di tipo signorile), A8 (Abitazioni in Ville) ed A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) l'aliquota applicata è stata fissata al minimo di legge 4 per mille, continuando a riconoscere una detrazione dall'imposta di 200,00 euro.

L'aliquota del 10,6 per mille rimane invariata, invece, per la restante tipologia di immobili oggetto del tributo ed in particolare i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, gli immobili appartenenti alle categorie catastali B, agli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C5, C6 e C7 oltre che alle aree fabbricabili.

Per quanto riguarda la TASI è stata valutata attentamente la possibilità ridurre a zero l'aliquota minima fissata dalla legge all'1 per mille e/o applicarla in modo differenziato tra le diverse tipologie di immobili oggetto della tassa. Le esigenze di bilancio non hanno consentito l'azzeramento complessivo delle aliquote e quindi, di fatto, la non applicazione del tributo, ma le scelte effettuate in ogni caso sono derivate dall'esigenza di non gravare in modo incisivo e preponderante sui cittadini. Rispetto alla generalità dei Comuni italiani, che già hanno approvato le aliquote TASI, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica si pone in controtendenza in senso favorevole ai cittadini contribuenti. Quasi tutte le Amministrazioni Comunali, anche quelle del nord con bilanci più floridi e con una evasione tributaria molto più bassa della nostra, hanno applicato l'aliquota massima del 3,3 per mille. Noi no. Rispetto all'IMU, quindi, i cittadini di Marina di Gioiosa Ionica pagheranno esattamente la metà e, senza fare leva sull'ulteriore aliquota dello 0,8 per mille, che avremmo potuto applicare sugli immobili diversi dall'abitazione principale, riusciamo a garantire tre fasce di detrazioni.

Le aliquote, quindi, saranno le seguenti:

**1 per mille:**

- a) immobili posseduti dalle imprese costruttrici fintanto che gli stessi sono detenuti per essere destinati alla vendita;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale.

**1,9 per mille:**

abitazioni principali.

**2,5 per mille:**

- a) Fabbricati appartenenti alle categorie A10, C1, C3, C4 e D;

**0 per mille:**

- a) Immobili soggetti all'aliquota IMU al 10,6 per mille e quindi agli immobili appartenenti alle categorie catastali B, agli immobili appartenenti alle categorie catastali C2, C5, C6 e C7 oltre che alle aree fabbricabili.

Da quanto esposto si evince che i fabbricati classificati alle categorie A10, C1, C3, C4 e D di fatto sono sottoposti alla tassazione dell'8,1 per mille ai fini IMU ed al 2,5 per mille ai fini TASI con una imposizione complessiva del 10,6 per mille. Tale scelta è stata effettuata in quanto ad invarianza di gettito per l'Ente comunale, rispetto all'anno 2013, il contribuente potrà avere un beneficio fiscale. Ai sensi del comma 715 della legge di stabilità 2014 ( legge 147/2013) l'imposta municipale sugli immobili, relativa agli immobili strumentali (utilizzati durevolmente nel processo produttivo dell'impresa, dell'arte e professione) è deducibile ai fini della determinazione del reddito (IRPEF E/O IRES) di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 cento. Ai sensi dell'art. 99, comma 1, del testo unico delle imposte sul reddito (TUIR) è previsto, inoltre, che le imposte diverse da quelle sul reddito e quelle per le quali è prevista la rivalsa, sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Dal combinato di queste due disposizioni normative si evince che mentre l'IMU pagata dai possessori di immobili strumentali può essere deducibile dal reddito di impresa, arte e/o professione solo nella misura del 20% (per ogni 100,00 euro pagati si deducono solo 20,00), al contrario la TASI è deducibile al 100% dai suddetti redditi, con un beneficio fiscale che varia da contribuente a contribuente a seconda dello scaglione di reddito IRPEF O IRES di appartenenza. Da tutto ciò detto, quindi, a gettito di imposta invariato sommando la TASI e la TARI, i contribuenti possessori di immobili strumentali hanno comunque un vantaggio fiscale in termini assoluti.

Per le altre categorie di immobili, ed in particolare le abitazioni principali, escluse per legge dall'imposizione IMU, le esigenze di bilancio non hanno consentito l'azzeramento dell'aliquota, ma in ogni caso non è stata applicata quella massima di legge pari al 2,5 per mille, ma una aliquota più bassa paria all'1,9 per mille, e sono state introdotte delle detrazioni che variano da un minimo di 20,00 euro ad un massimo di 40,00 per ogni unità immobiliare.

La diversificazione delle detrazioni tiene conto del reddito catastale di ciascuna abitazione sulla base di tre scaglioni di rendite:

- a) Da 0 a 200,00 euro
- b) Da 201,00 a 500,00 euro
- c) Oltre 501,00

Complessivamente su un gettito previsto di € 140.000,00 l'aggravio per la cittadinanza è pari a circa 69.000,00 euro. Infatti, il restante gettito TASI, pari a circa 71.000,00 euro e proveniente dagli immobili di categoria A10, C1, C3, C4 e D, trova una diminuzione di gettito di pari importo nell'Imposta municipale propria (IMU) poiché l'aliquota per tali immobili è stata ridotta di 2,5 punti per mille con un'invarianza di pressione tributaria.